

LE PRINCIPALI NEWS DI MAGGIO 2026

GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Aziende multiservizi: fissato il costo medio orario

È stato pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro il D.D. n. 25 del 30 marzo 2026, che determina il costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia, disinfestazione e servizi integrati/multiservizi, a valere dai mesi di luglio 2025, maggio e ottobre 2026, maggio e dicembre 2027, luglio e ottobre 2028 e marzo 2029, distintamente per gli operai e per gli impiegati, sia a livello nazionale che a livello provinciale.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, D.D., 30/3/2026, n. 25

Edilizia: stabilito il costo medio orario provinciale per operai e impiegati

Il Ministero del Lavoro ha pubblicato il D.D. n. 23 del 26 marzo 2026, che determina il costo medio orario a livello provinciale per il personale dipendente da imprese del settore dell'edilizia, attività affini e delle cooperative, sulla base dei nuovi importi dei minimi tabellari a valere da maggio 2025, con decorrenza dal 26 marzo 2026, distintamente per operai e impiegati.

Il Dicastero precisa che costo del lavoro stabilito dal D.D. è passibile di oscillazioni in relazione a:

- benefici (contributivi, fiscali o di altra natura) di cui l'impresa usufruisce ai sensi delle disposizioni vigenti;
- oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari e altre misure connesse all'attuazione delle previsioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, D.D. 26/3/2026, n. 23

IMPOSTE, CONTRIBUTI E PREMI

Pagamento premi e accessori INAIL: modifica della maggiorazione dell'interesse di rateazione

L'INAIL, con circolare n. 13 del 16 aprile 2026, ha illustrato la modifica della maggiorazione dell'interesse di rateazione a partire dal 28 marzo 2026, da applicare alle rateazioni concesse ai sensi dell'art. 2, comma 11-bis, D.L. n. 338/1989.

A decorrere dal 1° luglio 1996, la maggiorazione è stata determinata in 6 punti, ex art. 13, comma 1, D.L. n. 402/1981.

L'art. 14, comma 1, D.L. n. 38/2026, ha stabilito che dal 28 marzo 2026 è ridotta a 2 punti la maggiorazione di cui all'art. 13, comma 1, D.L. n. 402/1981.

Di conseguenza:

alle istanze di rateazione presentate fino al 27 marzo 2026 si applica un interesse di dilazione è pari al tasso di rifinanziamento dell'Eurosistema (ORP), maggiorato di 6 punti;
alle istanze di rateazione presentate a partire dal 28 marzo 2026 si applica un interesse di dilazione pari al tasso di rifinanziamento dell'Eurosistema (ORP), maggiorato di 2 punti.

L'Istituto precisa che:

- il tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema rimane quello vigente alla data di presentazione dell'istanza, come precisato da ultimo con la circolare n. 34/2025;
- nulla varia per le rateazioni in corso, per le quali restano validi i piani di ammortamento già determinati.

INAIL, circolare, 16/4/2026, n. 13

Bando ISI: disponibile la nuova sezione Strumenti informativi

L'INAIL, con avviso del 9 aprile 2026, ha comunicato che è disponibile una nuova sezione dedicata al Bando ISI 2025, denominata "Bando Isi - Strumenti informativi", che fornisce informazioni e strumenti operativi per aiutare le imprese nella comprensione dei criteri di ammissione, dei requisiti di accesso e nell'individuazione di soluzioni innovative finalizzate al miglioramento delle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro.

INAIL, avviso, 9/4/2026

Lavoratori agricoli: fissate le aliquote contributive 2026

L'INPS, con circolare n. 43 del 7 aprile 2026, ha comunicato le aliquote contributive 2026 che i datori di lavoro agricoli sono tenuti a versare, per l'anno 2026, per OTD e OTI e le aliquote contributive da applicare ai rapporti di lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura.

INPS, circolare, 7/4/2026, n. 43

Nuova versione dei servizi online INAIL Denuncia di iscrizione, Variazione e Cessazione azienda

L'INAIL, con avviso dell'8 aprile 2026, ha informato che i servizi online Denuncia di Iscrizione, Variazione e Cessazione azienda sono stati aggiornati con una nuova versione: l'utente autenticato può accedere dal servizio "Gestione Denunce di Esercizio".

I servizi attualmente in uso sul portale continueranno a essere fruibili in parallelo fino al 9 maggio 2026.

I manuali aggiornati sono disponibili nella sezione "Home/Assistenza e supporto/Guide e manuali operativi/Gestione del rapporto assicurativo" del portale INAIL.

INAIL, avviso, 8/4/2026

Cessione del quinto delle pensioni: tassi II trimestre 2026

L'INPS, con messaggio n. 1168 del 1° aprile 2026, in seguito alla comunicazione, da parte del Ministero dell'Economia, dei Tassi effettivi globali medi (TEGM) praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari dal 1° aprile al 30 giugno 2026, ha reso noti:

- i valori dei tassi da applicarsi nel periodo per i prestiti da estinguersi con cessione del quinto dello stipendio e della pensione;
- i tassi soglia TAEG per i prestiti estinguibili con cessione del quinto della pensione in regime di convenzionamento.

Le modifiche sono operative dal 1° aprile 2026.

INPS, messaggio, 1/4/2026, n. 1168

Soppressioni 3 causali contributo per enti bilaterali

L'Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 11/E del 24 marzo 2026, ha soppresso 3 causali contributo relative a 3 Enti bilaterali:

- "EBPA" denominata "Ente Bilaterale per l'Artigianato";
- "EBAG" denominata "Ente Bilaterale contrattuale Nazionale per l'Agricoltura e l'agroalimentare";
- "ENBP" denominata "Ente nazionale Bilaterale Lavoro Impresa e Pesca"

Agenzia delle Entrate, risoluzione, 24/3/2026, n. 11/E

PRESTAZIONI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI**Semplificazione del certificato medico telematico INAIL di infortunio dal 13 maggio**

L'INAIL, con avviso del 13 aprile 2026, ha reso noto che dal 13 maggio 2026 sarà disponibile una nuova versione del servizio online "Certificati medici infortunio", che semplifica la redazione del certificato di infortunio da parte dei medici attraverso la riduzione dei campi obbligatori, l'eliminazione di campi non essenziali, la razionalizzazione delle tipologie e delle diciture del certificato e l'introduzione dell'obbligo di fornire almeno un recapito di contatto del lavoratore per agevolare le comunicazioni relative alla pratica.

La nuova versione è operativa nelle 3 modalità di trasmissione già in uso:

- servizio online;
- invio offline tramite file;
- cooperazione applicativa/interoperabilità.

L'Istituto spiega che gli utenti:

- che utilizzano la modalità online accederanno direttamente all'aggiornamento;
- che trasmettono i certificati in modalità offline ovvero tramite il file in formato .xml, dovranno adeguare i propri sistemi entro il 13 maggio 2026 avvalendosi della documentazione tecnica (manuale utente, cronologia versioni, XML schema e specifiche tecniche) disponibile nella sezione "Certificato medico di infortunio - Supporto al servizio online";
- che operano in interoperabilità/cooperazione applicativa devono adeguare i propri sistemi e possono consultare la documentazione nel "Catalogo Servizi per l'Interoperabilità e la Cooperazione Applicativa", relativa al servizio Rest "CMI-CertificatoMedicoInfortunio" (sezioni "Specifiche servizio" e "Risorse").

In caso di mancato adeguamento dei sistemi, potrebbero verificarsi errori bloccanti al momento dell'invio.

In caso di necessità, è disponibile il servizio "Inail risponde" per avere chiarimenti o chiedere una verifica del file da trasmettere in modalità offline, allegandolo alla richiesta di supporto, ed è possibile contattare il Contact Center Inail allo 06.6001, da rete fissa e mobile.

INAIL, avviso, 13/4/2026

Riconoscimento di lavori faticosi e pesanti: modalità di presentazione delle istanze

L'INPS, con messaggio n. 1188 del 2 aprile 2026, ha offerto indicazioni per i lavoratori che desiderano richiedere il riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti.

L'Istituto ricorda che l'art. 1, comma 189, Legge n. 199/2025, modificando l'ultimo periodo dell'art. 1, comma 4, D.Lgs. n. 67/2011, ha previsto che i nuovi adeguamenti alla speranza di vita non trovino applicazione per i requisiti pensionistici di accesso al pensionamento in favore degli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti fino al 31 dicembre 2028.

I lavoratori dipendenti che maturano i requisiti per il pensionamento dal 1° gennaio al 31 dicembre 2027 devono presentare l'istanza entro il 1° maggio 2026. Possono presentarla anche i lavoratori dipendenti del settore privato che hanno svolto lavori particolarmente faticosi e pesanti e che raggiungono il diritto alla pensione con il cumulo della contribuzione versata in una delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, secondo le regole previste per le Gestioni speciali.

L'istanza di accesso al beneficio dev'essere presentata telematicamente entro il 1° maggio 2026, utilizzando il modulo AP45 e includendo la documentazione indicata nella tabella A allegata al D.l. 20 settembre 2011, come sostituita dalla tabella A allegata al D.l. 20 settembre 2017, in relazione a ciascuna delle tipologie di attività lavorative di cui all'art. 1, comma 1, lett. a)-d), D.Lgs. n. 67/2011.

INPS, messaggio, 2/4/2026, n. 1188

Debiti contributivi: riduzione dei tassi di interesse di dilazione e differimento

L'INPS, con circolare n. 39 del 2 aprile 2026, ha comunicato che, a partire dal 28 marzo 2026, il tasso di interesse applicato alla regolarizzazione rateale dei debiti contributivi si riduce al 4,15% annuo, in seguito all'entrata in vigore del D.L. n. 38/2026, che, all'art. 14, comma 1, ha determinato in 2 punti la maggiorazione prevista per la determinazione dell'interesse di dilazione e di differimento di cui all'art. 13, comma 1, D.L. n. 402/1981.

In considerazione del tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema, pari al 2,15% dall'11 giugno 2025, in seguito alla maggiorazione di 2 punti di cui al citato art. 14, comma 1, D.L. n. 38/2026, il tasso di interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili risulta pari al 4,15% annuo, con applicazione alle rateazioni presentate a partire dal 28 marzo 2026.

L'Istituto precisa che i piani di ammortamento già emessi e notificati sulla base del tasso precedentemente in vigore, di cui alla circolare INPS n. 100/2025, rimangono invariati.

Per le ipotesi di autorizzazione al differimento del termine di versamento contributivo, il tasso del 4,15% annuo trova applicazione a partire dalla contribuzione relativa al mese di marzo 2026.

INPS, circolare, 2/4/2026, n. 39

Operativo il Fondo interprofessionale Fondoformazione: modalità di adesione

L'INPS, con messaggio n. 1147 del 31 marzo 2026, ha comunicato che è operativo il Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua, denominato "FONDOFORMAZIONE", costituito a seguito dell'accordo interconfederale del 27 aprile

2023 tra Conflavoro PMI e Confsal, e operativo per la formazione continua nel comparto per i lavoratori dipendenti delle imprese che applicano i CCNL sottoscritti dalle sigle indicate, unitamente alle rispettive federazioni di settore a esse aderenti.

Per aderire al Fondo i datori di lavoro interessati possono valorizzare nell'elemento <Adesione> di <FondoInterprof>, contenuto nell'elemento <DenunciaAziendale> del flusso UniEmens, il nuovo codice FFOR. Infatti, l'adesione al Fondo prescelto o la sua revoca sono espresse dal datore di lavoro direttamente all'INPS attraverso la denuncia contributiva e producono effetti con decorrenza dal periodo di paga (mese di competenza del flusso UniEmens) in cui le scelte vengono effettuate. In particolare, in caso di cambio di adesione, è indispensabile indicare nel flusso UniEmens sia la causale di revoca che quella di adesione, altrimenti la nuova adesione non sarà accettata.

Anche i datori di lavoro agricolo possono aderire valorizzando il codice FFOR nella procedura di dichiarazione trimestrale "DMAG-Unico", tramite l'apposita funzione denominata "Fondi interprofessionali", che consente di:

- aderire al Fondo prescelto;
- revocare il Fondo precedentemente prescelto;
- aderire a un nuovo Fondo.

Il messaggio precisa che, una volta manifestata, l'adesione resta valida sino all'esplicita revoca, senza necessità di rinnovi annuali. Può essere esercitata, invece, la revoca e l'eventuale adesione a un nuovo Fondo.

Anche nel caso dei datori di lavoro agricoli, se non viene esplicitamente revocata l'adesione al Fondo precedentemente scelto, non è possibile l'adesione al nuovo Fondo.

INPS, messaggio, 31/3/2026, n. 1147

Requisito dell'iscrizione alla Gestione separata per accedere alle prestazioni ISCRO e DIS-COLL

L'INPS, con messaggio n. 1129 del 31 marzo 2026, ha precisato che, ai fini dell'accesso alle indennità ISCRO e DIS-COLL, la mancata formalizzazione dell'adempimento dell'iscrizione alla Gestione separata, ex art. 2, commi 26 e 27, Legge n. 335/1995, non pregiudica la liquidazione della prestazione nel caso in cui sia stato assolto l'obbligo del versamento alla Gestione stessa.

INPS, messaggio, 31/3/2026, n. 1129

App INPS Mobile: nuova funzionalità "Consultazione Integrazioni Salariali (CIS)"

L'INPS, con messaggio n. 995 del 20 marzo 2026, ha comunicato che l'app INPS Mobile è stata implementata con la nuova funzionalità "Consultazione Integrazioni Salariali (CIS)", rivolta ai soggetti potenzialmente destinatari dei trattamenti di integrazione salariale.

Il servizio fornisce, attraverso un unico punto di accesso, una visione integrata dello stato delle domande di integrazione salariale nelle quali risulti presente il nominativo dell'utente, nonché dei pagamenti erogati dall'INPS, aggiornati ai dati consolidati alla giornata precedente a quella della consultazione.

Per accedere all'app è necessario autenticarsi tramite SPID almeno di livello 2 o CIE 3.0.

INPS, messaggio, 20/3/2026, n. 995

SALUTE E SICUREZZA

Programmi di screening aziendali e defibrillatori: l'Avviso 2026 del Ministero del Lavoro

Il Ministero del Lavoro ha comunicato di aver pubblicato, in data 15 aprile 2026, l'Avviso che disciplina, per l'annualità 2026, l'accesso al Fondo destinato a sostenere i programmi di screening e le iniziative di prevenzione delle malattie cardiovascolari e oncologiche organizzate dai datori di lavoro, nonché l'acquisizione di defibrillatori semiautomatici e automatici da parte delle imprese, ex art. 1, comma 392, Legge n. 207/2024.

Il Fondo, come stabilito dalla Legge di Bilancio per il 2026, prevede uno stanziamento di 500.000 euro. Il D.I. 17 dicembre 2025 dei Ministri del Lavoro e dell'Economia, ha stabilito rimborsi fino a:

- 2.000 euro per gli screening cardiovascolari o oncologici;
- 1.000 euro per l'acquisto di DAE.

Il Fondo finanzia anche attività di informazione ed educazione sanitaria rivolte ai lavoratori sui corretti stili di vita.

L'Avviso, adottato in attuazione del D.I. 17 dicembre 2025, definisce termini, modalità e requisiti per la presentazione delle domande di finanziamento, indicando anche la documentazione da allegare.

Può presentare domanda l'impresa datrice di lavoro che sia in regola con gli adempimenti contributivi e assicurativi e con la normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro e che disponga di almeno un dipendente regolarmente contrattualizzato.

Per poter inoltrare istanza è necessario preregistrarsi tramite la piattaforma on line disponibile sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali: <https://servizi.lavoro.gov.it>. Le aziende già registrate dovranno solo aggiornare la manifestazione di interesse, senza ripetere l'intero processo di registrazione.

Dalle ore 10:00 del 27 maggio 2026 alle ore 23:59 del 31 gennaio 2027 sarà possibile, una volta effettuata la preregistrazione, presentare la domanda di accesso al Fondo esclusivamente tramite procedura telematica, disponibile all'indirizzo <https://screeningdae.lavoro.gov.it>, accedendo mediante SPID o CIE del legale rappresentante o di un soggetto dallo stesso delegato.

L'autenticazione tramite SPID o CIE equivale alla sottoscrizione dell'istanza da parte del legale rappresentante o di un suo delegato.

All'esito dell'istruttoria, sarà pubblicato sul sito www.lavoro.gov.it, entro il mese di giugno 2027, l'elenco delle imprese ammesse al beneficio e di quelle escluse per esaurimento fondi. Successivamente, si procederà all'erogazione delle risorse a favore delle imprese ammesse al beneficio.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, avviso Fondo Screening – DAE 2026, 15/4/2026

Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025: le Faq del Ministero risolvono alcuni dubbi

Il Ministero del Lavoro, in data 27 marzo 2026, ha pubblicato un documento contenente 52 Faq relative all'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, che offrono chiarimenti anche in materia di formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Tra le altre cose, viene chiarito che:

- il credito formativo acquisito tramite la partecipazione a corsi abilitanti perde validità dopo 10 anni in assenza di frequenza regolare ai corsi di aggiornamento, per tutte le figure coinvolte nella formazione abilitante;
- non è più possibile formare i lavoratori entro 60 giorni dall'assunzione, ma la formazione deve avvenire al momento:
 - a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione, qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
 - b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
 - c) dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose;
- il datore di lavoro deve valutare l'efficacia dell'apprendimento durante l'esecuzione delle attività lavorative utilizzando indicatori, criteri e strumenti definiti in fase di progettazione definiti in sede di riunione periodica obbligatoria. Per le attività che non la prevedono, il datore di lavoro potrà utilizzare le modalità previste dalla parte IV dell'Accordo, punto 7;
- i corsi di formazione per gli operatori addetti alla conduzione delle attrezzature di lavoro indicate ai punti 8.3.9, 8.3.10 e 8.3.11 dell'Accordo del 17 aprile 2025, se già erogati prima dell'entrata in vigore del nuovo Accordo, possono essere riconosciuti solo se i loro contenuti sono integralmente conformi alle prescrizioni del nuovo Accordo SR 59/2025, ma non se il riconoscimento è parziale;
- l'aggiornamento dei corsi di formazione per gli operatori addetti alla conduzione delle attrezzature di cui ai punti 8.3.9, 8.3.10 e 8.3.11 dell'Accordo SR 59/2025 decorre dalla data di conclusione del corso riportata sull'attestato, come stabilito nella Parte VII – Altre disposizioni. Il riconoscimento, però, è subordinato alla conformità dei contenuti: se manca anche solo una parte dei contenuti richiesti, il corso non è riconosciuto e dev'essere ripetuto integralmente secondo le nuove disposizioni. Non è prevista alcuna integrazione parziale per colmare contenuti i mancanti;
- sia la formazione iniziale sia i corsi di aggiornamento per le attrezzature di lavoro devono essere svolti esclusivamente in presenza fisica, per garantire l'efficacia delle esercitazioni pratiche e delle verifiche finali: non è consentito l'utilizzo di modalità a distanza, come la videoconferenza sincrona, né l'e-learning;
- il corso di formazione di cui alla parte II, punto 7, dell'Accordo 17 aprile 2025, inerente ai lavoratori, ai datori di lavoro e ai lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, dev'essere frequentato in modo che lo stesso venga concluso entro e non oltre il termine di 12 mesi dall'entrata in vigore dell'Accordo stesso;
- i corsi di formazione destinati a lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o spazi confinati, se già erogati alla data di entrata in vigore dell'Accordo del 17 aprile 2025, possono essere riconosciuti validi a condizione che i loro contenuti siano conformi alle prescrizioni del nuovo Accordo, indipendentemente dalla durata originaria.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Faq, 27/3/2026